

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

Convenzione Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Inail/Uni per la libera consultazione delle norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro - d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 30, comma 5 ter introdotto dal decreto-legge n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198/2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
nella seduta del 19 marzo 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto di cui alla propria deliberazione 24 ottobre 2024, n. 165;

visto il "Nuovo Regolamento amministrativo contabile dell'Istituto" di cui alla propria deliberazione 19 giugno 2024, n. 23;

vista la deliberazione 27 gennaio 2026, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2026, predisposto con propria deliberazione 19 novembre 2025, n. 184;

vista la determinazione del Direttore generale 3 febbraio 2026, n. 4 "Assegnazione risorse finanziarie per l'esercizio 2026";

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 maggio 2025, n. 7 di approvazione del "Piano triennale della prevenzione 2025-2027";

visti gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 agosto 2025, n. 12 "Relazione programmatica 2026 – 2028";

visto il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 e, in particolare, l'articolo 10 recante "Disposizioni in materia di norme UNI";

visti la relazione del Direttore generale in data 12 marzo 2026 e lo schema di Convenzione ivi allegato;

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

## DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inail e Uni per la libera consultazione delle norme Uni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il relativo allegato che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

L'importo dovuto a UNI a titolo di compensazione del mancato introito, determinato nella misura annua pari a euro 280.000 (IVA compresa) trova adeguata copertura nelle risorse disponibili del bilancio di previsione 2026, nell'ambito della voce U.1.04.03.99 "Trasferimenti correnti ad altre imprese", Missione 3 "Politiche del lavoro".

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale prevenzione.

Il Segretario

dott.ssa Stefania Di Pietro

Firmatario: STEFANIA DI PIETRO

Data: 19/03/2026 18:37:22 CET

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo

## CONVENZIONE PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DELLE NORME UNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

tra

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, codice fiscale 80237250586, con sede legale Roma, via Veneto, n. 56 CAP 00187 nella persona del .....

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187, rappresentato da....., di seguito indicato come INAIL

e

UNI – Ente Italiano di Normazione, con sede in Milano (MI), via Sannio n. 2, CAP 20137, codice fiscale n. 80037830157 e partita iva n. 06786300159, rappresentata da....., di seguito indicata come UNI;

di seguito indicate congiuntamente come le "Parti";

### **PREMESSO CHE**

- Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali volte a garantire la piena tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, intende, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n.195, realizzare il rafforzamento e l'efficientamento del sistema integrato di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di sostegno alle imprese, anche attraverso la promozione di strumenti mirati come le norme tecniche accessibili a tutti, al fine di una maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL è un Ente pubblico non economico, che svolge la propria attività

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

secondo i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e che ha la funzione istituzionale di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- il decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'INAIL le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- l'INAIL adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera INAIL CIV del 29 luglio 2024, n. 6), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale della prevenzione 2025-2027 di cui alla Delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 13 maggio 2025, n. 7.

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

- UNI, associazione senza scopo di lucro riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1522, è l'Ente Italiano di Normazione ai sensi del Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223 e del Regolamento UE 1025/2012 in forza del quale è riconosciuto dall'Unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall'ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell'Italia in tutte le attività normative, con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;
- UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO);
- UNI ha tra le proprie finalità quello di elaborare, pubblicare e diffondere norme tecniche e prodotti della normazione. Per il raggiungimento del suo scopo UNI provvede a: elaborare norme tecniche e prassi di riferimento attraverso le proprie Commissioni Tecniche, Enti Federati e Tavoli tecnici; costruire archivi di norme nazionali ed estere; promuovere studi, pubblicazioni e ricerche che interessano la normazione tecnica; promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo della normazione tecnica; diffondere la cultura normativa con azioni ed attività di informazione, formazione e altre iniziative presso il mondo della produzione, della ricerca, dell'innovazione, della pubblica amministrazione e della società civile;
- ai sensi del d.lgs. 223/2017, UNI si autofinanzia anche attraverso le entrate proprie per ricavi da vendita delle norme, opere tutelate da copyright la cui fruizione è generalmente a pagamento e la Copyright Policy di UNI è disponibile sul sito web [www.uni.com](http://www.uni.com); la vendita delle norme UNI di applicazione internazionale (UNI EN ISO, UNI ISO, ecc.) è soggetta alle regole definite dall'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione, ISO, che prevede la possibilità di accordi di libera consultazione di set di specifiche norme, a fronte di un meccanismo di compensazione per le potenziali mancate vendite delle stesse, applicabile in casi coerenti con le finalità della presente Convenzione;

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

- l'INAIL è associato ad UNI dal 2005 con rinnovo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la qualifica di "grande socio" ai sensi dell'art. 5 dello Statuto UNI;

### VISTO

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante il "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con particolare riferimento ai seguenti articoli:

articolo 2, comma 1, lettera u) recante la definizione di norma tecnica: *specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;*

articolo 30, comma 5-ter introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, secondo cui *"Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL."*

### CONSIDERATO

- che in materia di salute e della sicurezza sul lavoro gli standard fissati dalle norme tecniche costituiscono una delle componenti fondamentali del meccanismo generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ciò anche in ragione di quanto stabilisce l'art. 2087 del codice civile che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, con secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

la tecnica, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- che l'osservanza della "normazione tecnica" non è obbligatoria per legge, ma alla sua adozione sono legati precisi e rilevanti effetti processuali e sostanziali;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

### **Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e ogni documento ivi richiamato ancorché non materialmente allegato, nonché tutti gli allegati al presente accordo, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

### **Articolo 2 (Oggetto e destinatari)**

La presente Convenzione ha per oggetto la libera consultazione delle norme tecniche pubblicate da UNI, anche in recepimento di norme CEN e ISO riportate nell'Allegato A. L'elenco definito dalle Parti ricomprende le principali norme tecniche richiamate nel testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tale elenco verrà periodicamente aggiornato dalle Parti sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 9.

La presente Convenzione disciplina in particolare, il libero accesso, con oneri a carico dell'INAIL, per tutti i lavoratori e le lavoratrici e tutti gli altri soggetti interessati alla consultazione delle norme stesse, compresi gli operatori della prevenzione individuati nei Datori di lavoro, nei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativi Addetti (ASPP), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), nei Medici Competenti, nei docenti formatori, nei

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, i soggetti formatori, gli organismi paritetici, nonché gli organismi pubblici di vigilanza.

### **Articolo 3**

#### **(Accesso al servizio e modalità di consultazione)**

Per le finalità di cui alla presente Convenzione, UNI si impegna a curare le attività di progettazione, gestione e fornitura del servizio di libera consultazione attraverso la realizzazione di una pagina web collegata al proprio sito istituzionale. La pagina UNI sarà accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail.

La consultazione avverrà via web, previa autenticazione dell'utente attraverso un sistema di profilazione in sola lettura, senza possibilità di effettuare il download, la stampa o l'estrapolazione delle norme con qualsivoglia strumento tecnologico e previa autenticazione dell'utente attraverso un sistema di profilazione. I dati di profilazione richiesti al momento dell'autenticazione verranno assunti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR), con le modalità che le Parti definiranno congiuntamente, al fine di consentire alle Parti di elaborare le statistiche sul libero accesso alle norme e di verificare il conseguimento delle finalità della presente Convenzione. Ai sensi del GDPR, UNI si configura quale titolare del trattamento dei dati nei confronti degli utenti del servizio.

Al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità nei confronti dei soggetti destinatari e fruitori del servizio, sarà effettuata un'apposita campagna informativa con iniziative di comunicazione che verranno realizzate attraverso i consueti strumenti (convegni di presentazione, comunicati stampa, spazi informativi dedicati nei siti ufficiali, ecc.).

### **Articolo 4**

#### **(Bollettino ufficiale delle norme tecniche)**

Con la presente Convenzione UNI si impegna all'elaborazione di un bollettino ufficiale delle norme tecniche (BUNT) emanate che verrà pubblicato periodicamente sui siti istituzionali delle parti firmatarie.

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

**Articolo 5**  
**(Coordinamento tra le parti)**

Le Parti si impegnano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione in costante reciproco collegamento, attraverso i rispettivi Referenti e secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

**Articolo 6**  
**(Figure di riferimento dell'Accordo e comunicazioni)**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali individua quale Referente delle attività della presente Convenzione l'Avv. Pasquale Staropoli.

L'INAIL individua quale Referente delle attività della presente Convenzione il Dott. Fabrizio Benedetti.

L'UNI individua quale Referente delle attività oggetto della presente Convenzione l'Ing. Stefano Sibilio.

I referenti delle attività oggetto della presente Convenzione assicureranno il collegamento operativo tra le Parti e il referente UNI curerà il monitoraggio delle attività e della relativa rendicontazione.

Le Parti si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o di impedimento dei referenti di cui sopra.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Via Vittorio Veneto n. 56, CAP 00187 - Roma, PEC: segreteria tecnicaministro@pec.lavoro.gov.it
- INAIL - Piazzale Giulio Pastore n. 6, CAP 00144 - Roma, PEC: dcprevenzione@postacert.inail.it;
- UNI - Ente Italiano di Normazione - Via Sannio n.2, CAP 20137 - Milano, PEC: presidenza.uni@pec.it

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

### **Articolo 7**

#### **(Corresponsione degli oneri del servizio a UNI)**

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in base alle valutazioni tecniche ed economiche effettuate da UNI, in coerenza con quanto richiesto dalle regole internazionali definite da ISO, di cui le Parti hanno preso visione, l'INAIL si impegna a corrispondere a UNI l'importo nella misura annua pari a € 230.000 (diconsi euro: duecentotrentamila/00) al netto di IVA, comprensiva di ogni spesa riferita alla messa a disposizione dei servizi come indicati agli artt. 2 e 3 del presente atto, come compenso forfettario per i servizi erogati da UNI e richiesti dai soggetti richiedenti.

### **Articolo 8**

#### **(Modalità di pagamento del servizio)**

La liquidazione dell'importo di cui al precedente art. 7 sarà effettuata da INAIL mediante rate trimestrali posticipate di pari importo, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio di cui al successivo art. 9, entro trenta giorni dalla ricezione di apposite fatture elettroniche, con causale "Convenzione MLPS - UNI - INAIL per la libera consultazione delle norme UNI", da inviare all'INAIL - Direzione centrale prevenzione tramite il sistema di interscambio SDI (Codice Univoco Ufficio 8XZ4CV).

Il pagamento verrà effettuato a favore di UNI sul contro corrente bancario 100000003660 acceso presso Intesa Sanpaolo Spa - Agenzia/Filiale di Milano, Piazzale Medaglie d'Oro 3, Iban: IT63C0306909471100000018711, sul quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, sono incaricati ad operare i seguenti soggetti:

- Marco Spinetto codice fiscale SPNMRC62D17Z614F;
- Ruggero Lensi codice fiscale LNSRGR65L13L682T;
- Rosella Beccaglia, codice fiscale BCCRLL71P53G324S.

Copia di cortesia della fattura sarà inviata da UNI anche via PEC agli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL indicati nel precedente art. 6.

L'INAIL si impegna a corrispondere tempestivamente ad UNI l'importo relativo agli oneri del servizio di cui all'art. 7, fatte salve eventuali cause ostative nella

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

liquidazione dei pagamenti non imputabili all'Istituto, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

## **Articolo 9**

### **(Durata, variazione e recesso)**

La presente Convenzione ha durata triennale ed è efficace dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente mediante espressa comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza con formale approvazione.

Dalla data di sottoscrizione all'effettiva attivazione del servizio, è previsto un periodo transitorio non superiore a novanta giorni per la completa realizzazione del portale a cura UNI.

Le Parti prendono atto e accettano che potranno essere modificate le condizioni della presente Convenzione - anche in conseguenza di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa Convenzione - le quali dovranno essere espressamente convenute per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Le Parti si danno atto della necessità di prevedere, dopo i primi sei mesi e comunque entro un anno dall'attivazione della presente Convenzione, una verifica congiunta, con modalità da definire, volta a migliorare il servizio reso all'utenza a seguito dell'analisi delle profilazioni e del numero degli accessi che verrà resa disponibile e inviata alle altre parti da UNI mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dalla Convenzione, in ogni momento, manifestandone la volontà alle altre Parti con preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, con formale approvazione. A tal riguardo, le Parti convengono che il recesso anche di una sola delle Parti comporta il venir meno degli obblighi della presente Convenzione anche per tutte le restanti Parti dalla data di efficacia del recesso esercitato.

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

Il recesso potrà essere esercitato qualora siano venute meno le finalità di cui alla presente Convenzione ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali.

Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.

### **Articolo 10 (Esonero da responsabilità)**

L'UNI prende atto e accetta di esonerare le altre Parti firmatarie da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni di cui all'oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 11 (Trattamento dei dati e riservatezza)**

UNI, in qualità di titolare del trattamento, assicura la conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ogni successiva modificazione e integrazione.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutte le informazioni delle quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della Convenzione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.

## **Articolo 12 (Prevenzione della corruzione)**

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e la legge del 6 novembre 2012 n. 190, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della normativa sopra citata e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nella stessa contemplati.

L'INAIL si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'INAIL e sul benessere organizzativo, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025 – 2027 il Piano integrato di attività e organizzazione, pubblicato sul sito internet istituzionale, al seguente link: [https://trasparenza.lavoro.gov.it/contenuto47\\_piano-integrato-di-attivite-e-organizzazione-piao\\_711.html](https://trasparenza.lavoro.gov.it/contenuto47_piano-integrato-di-attivite-e-organizzazione-piao_711.html) , di cui UNI ha preso visione.

L'UNI, per lo svolgimento delle proprie attività, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e Organismo di Vigilanza, disponibile all'indirizzo web [www.uni.com](http://www.uni.com) (Sezione "Documenti"), ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

L'INAIL, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025-2027 il Piano integrato di attività e organizzazione con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo 2025, n. 6, pubblicato sul sito internet

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

istituzionale, al seguente link: [Piano integrato di attività e organizzazione](#), di cui UNI ha preso visione.

Qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente una Parte o i propri dipendenti e collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti, ciascuna altra Parte ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

### **Articolo 13**

#### **(Controversie e competenza)**

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione della presente Convenzione, che le parti non riescano a risolvere con accordo bonario, sarà competente il Foro di Roma.

Per tutti gli effetti della presente Convenzione:

- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali elegge domicilio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56 CAP 00187.
- l'UNI, elegge domicilio in Milano, via Sannio n. 2 – CAP 20137
- l'INAIL elegge domicilio in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187.

### **Articolo 14**

#### **(Registrazione)**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II della Tariffa.

### **Articolo 15**

#### **(Pubblicità)**

Condizione legale di efficacia della presente Convenzione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n.33 del 2013, è la pubblicazione della stessa, che dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme previste nella presente Convenzione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

I dati dovranno essere pubblicati in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

## **Articolo 16 (Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

## **Articolo 17 (Forma della Convenzione)**

La presente Convenzione redatta in un unico originale è stipulata in formato elettronico, e sottoscritta con firma elettronica qualificata.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

## **Articolo 18 (Composizione della Convenzione)**

La presente Convenzione è composta da diciotto (n. 18) articoli nonché dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Ministero del Lavoro  
l'INAIL  
e delle politiche sociali

Per l'UNI

Per

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

## **Allegato A**

UNI ISO 11228-1:2022 - Ergonomia - Movimentazione Manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

UNI ISO 11228-2:2009 - Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino

UNI ISO 11228-3:2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

UNI EN ISO 7010:2025 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati

UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi

UNI EN ISO 7933:2023 - Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile

UNI EN ISO 7243:2017 - Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dello stress da calore utilizzando l'indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)

UNI EN ISO 11079:2008 - Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale

UNI EN ISO 7726:2002 - Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche

UNI EN ISO 8996:2022 - Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico

UNI EN ISO 9920:2009 - Ergonomia dell'ambiente termico - Valutazione dell'isolamento termico e della resistenza evaporativa dell'abbigliamento

UNI EN ISO 9886:2004 - Ergonomia - Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche

UNI 11366:2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative

UNI CEI EN 17210:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

UNI EN 458:2016 – Protettori dell'udito – Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione – documento guida

UNI EN 529:2006 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

UNI 11719:2025 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006

UNI EN ISO 19734:2021 - Protezione degli occhi e del viso – Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione

UNI EN 131-1:2025 - Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali

UNI EN 131-2:2025 - Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura

UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali

DATA	PROT. n.	ORGANO
19/03/2026	31	CA

UNI EN 1004-2:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni

UNI EN 481:1994 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:2021 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base

UNI EN 689:2019 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale

UNI EN ISO 23320:2022 - Atmosfere nei luoghi lavoro - Gas e vapori - Requisiti per le misure mediante campionatori diffusivi

UNI EN ISO 22065:2021 - Atmosfere nei luoghi di lavoro - Gas e vapori - Requisiti per la valutazione delle procedure di misurazione con campionatori a pompa

UNI EN 1231:1999 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN ISO 13137:2023 - Atmosfere nei luoghi di lavoro - Pompette per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici - Requisiti e metodi

UNI EN 1540:2022 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario

UNI EN ISO 9612:2025 - Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodologia

UNI 9432:2011 - Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro

UNI EN ISO 11904-1:2006 - Acustica - Determinazione dell'esposizione sonora dovuta a sorgenti sonore situate in prossimità dell'orecchio - Parte 1: Tecnica del microfono posto nel condotto uditivo (tecnica MIRE)

UNI EN ISO 11904-2:2021 - Acustica - Determinazione dell'immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino

UNI 11347:2015 - Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 20471:2017 - Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti

UNI ISO 4306-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Vocabolario - Parte 1: Generalità

UNI ISO 12480-1:2024 - Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso

UNI EN 74-1:2025 - Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova

UNI EN 74-2:2022 - Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova

UNI EN 74-3:2007 - Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 3: Basette piane e spinotti - Requisiti e procedimenti di prova

DATA	PROT. n.	ORGANO
<b>19/03/2026</b>	<b>31</b>	<b>CA</b>

UNI EN 1127-1:2019 - Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

UNI ISO 1999:2015 - Acustica - Stima della perdita uditiva indotta dal rumore

UNI ISO 2631-1:2014 - Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN 12810-1:2004 - Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto

UNI EN 12810-2:2004 - Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale

UNI EN 12811-1:2004 - Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale

UNI EN 12811-2:2004 - Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 2: Informazioni sui materiali

UNI EN 12811-3:2005 - Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 3: Prove di carico

UNI EN 12811-4:2014 - Attrezzature provvisorie di lavoro - Parte 4: Parasassi per ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione del prodotto

UNI/TR 11858:2022 - Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI - Indicazioni relative all'integrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

UNI EN ISO 5349-1:2004 - Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN ISO 5349-2:2015 - Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro

UNI 11751-1:2019 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile

UNI 11751-2:2020 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza (MOG-SSL) - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile

UNI 11856-1:2022 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici

UNI 11856-2:2022 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione

UNI 11857-1:2022 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici

DATA	PROT. n.	ORGANO
<b>19/03/2026</b>	<b>31</b>	<b>CA</b>

UNI 11857-2:2022 - Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nel processo di asseverazione

UNI 11958:2024 - Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi

UNI 11903:2023 - Attività professionali non regolamentate - Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

UNI 11870:2022 - Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti